

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

OGGETTO: Affidamento diretto della *fornitura / servizio* ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023., tramite *Me.PA./MeUnipd/Portale Appalti*, CIG/CUP indicata/o nelle Condizioni particolari di contratto (CPC_AD)

PARTE AMMINISTRATIVA.....	1
Art.1 - Premesse.....	1
Art. 2-Oggetto.....	1
Art. 3- Importo economico del contratto.....	1
Art. 4- Decorrenza e durata contrattuale.....	1
Art. 5- Documentazione di appalto.....	1
Operatori stranieri.....	2
Art. 6 - Validità e durata dell'offerta.....	2
Art. 7 - Perfezionamento del contratto – Stipula.....	2
Art. 8 - Garanzia definitiva.....	2
Art. 9 - Imposta di bollo.....	3
Art. 10 - Fatturazione e Pagamenti.....	3
Art. 11- Tracciabilità dei flussi finanziari.....	4
Art. 12 - Clausole Sociali.....	4
Art. 13 - Rapporti contrattuali.....	4
Art. 14 - Sospensione delle prestazioni.....	4
Art. 15 - Tutela dei dati personali.....	5
Art. 16 - Obblighi di riservatezza.....	5
Art. 17 - Responsabilità per infortuni e danni.....	5
Art. 18 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.....	5
Art. 19 - Norme operative di sicurezza.....	5
Art. 20 - Risoluzione per inadempimento e recesso.....	6
Art. 21 - Risoluzione del contratto per sopravvenienza di Convenzioni Consip.....	6
Art. 22 – Subappalto e sub-affidamenti.....	6
Art. 24 - Penali.....	6
Art. 25 - Variazioni introdotte nel contratto.....	7
Art. 26 - Clausola revisione prezzi.....	7
Art. 27 - Liquidazione giudiziale dell'appaltatore o morte del titolare.....	7
Art. 28 - Spese contrattuali.....	7
Art. 29 - Controversie.....	7
Art. 30 - Codice di comportamento e prevenzione alla corruzione.....	8
Art. 31- Accesso Atti - Aspetti riservati.....	8
Art. 32 - Norme finali e rinvio.....	8

PARTE AMMINISTRATIVA

Art.1 - Premesse

1. L'Università degli Studi di Padova, di seguito denominata "Ente", intende procedere all'affidamento *della fornitura/del servizio indicata/o nelle Condizioni particolari di contratto*.
2. La partecipazione alla procedura comporta l'accettazione implicita, integrale, senza riserva alcuna ed incondizionata di tutte le norme di cui alle presenti Condizioni Particolari di Contratto, nonché delle condizioni generali di contratto del *Me.Pa/MeUnipd/Portale Appalti (profilo AD)*, dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Padova e dalle norme del Codice.
3. Nell'espletamento della procedura vanno rispettati i principi previsti dagli articoli dall'1 al 12 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 2-Oggetto

1. Il presente Capitolato disciplina il contratto tra l'Università degli Studi di Padova (nel seguito, per brevità, "Ente") e l'impresa, ovvero il diverso soggetto di cui all'art. 65 del D.Lgs 36/2023, risultato affidatario della *fornitura/ del servizio indicata/o nelle Condizioni particolari di contratto* . (nel seguito, per brevità, "Contraente").
2. L'appalto ha per oggetto *la fornitura/i servizi indicata/o nelle Condizioni particolari di contratto*, come meglio descritti nella presente documentazione di affidamento da intendersi parte integrante del presente contratto.

Art. 3- Importo economico del contratto

1. L'importo complessivo *delle forniture/del servizio* in oggetto è pari a quanto offerto dal contraente ed è *indicata/o nelle Condizioni particolari di contratto (CPC_AD)*.
L'Ente si riserva in ogni caso la facoltà di utilizzare l'eventuale differenza tra l'offerta presentata dal contraente e l'importo posto a base dell'affidamento per aumentare le prestazioni nel tempo e nelle quantità fino a concorrenza del predetto importo fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi. Detta opzione non è da intendersi quale variante ai sensi dell'art. 120 del Codice.
2. Il corrispettivo di contratto sarà in ogni caso riferito a quanto effettivamente e regolarmente eseguito ed accertato dall'Ente. Il corrispettivo contrattuale è determinato a proprio rischio dall'appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'appaltatore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
3. L'esecuzione della *fornitura/servizio* deve avvenire a regola d'arte e comunque secondo le caratteristiche tecniche ed i termini indicati nella Parte Tecnica e nei relativi allegati (*ove presente*), a cui si rinvia integralmente.

Art. 4- Decorrenza e durata contrattuale

1. La durata del servizio/fornitura è indicata/o nelle Condizioni particolari di contratto *con decorrenza* dalla data stabilita nel contratto ovvero nel verbale di esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 50 comma 6 del D. Lgs. 36/2023, ovvero dalla sottoscrizione del verbale di esecuzione per motivate ragioni ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 5- Documentazione di appalto

L'operatore Economico dovrà inviare alla SA o allegare alla procedura la documentazione indicata/o nelle Condizioni particolari di contratto (*CPC_AD*). La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici avviene, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 36/2023, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0), come sancito dalla Delibera 262/2023: la produzione e l'inserimento a sistema dei documenti è a carico degli Operatori Economici.

L'Operatore Economico accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici.

L'accesso degli utenti è consentito esclusivamente mediante l'uso di dispositivi di identità digitale di livello LoA3 (SPID di secondo livello, CIE o eIDAS). Le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati sono presenti alla pagina: Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE - www.anticorruzione.it

A pena di esclusione sono ammesse solo offerte uguali o in ribasso rispetto all'importo di cui all'art. 3.

I termini perentori di scadenza per la presentazione dell'Offerta sono indicati nella Lettera di Invito della piattaforma Mepa e nella documentazione di affidamento caricata nella piattaforma /Meunipd/Portale Appalti.

Sono escluse:

- 1.1. offerte in aumento rispetto all'importo di cui all'art. 2;
- 1.2. offerte plurime oppure offerte in variante, rispetto a quanto fissato nella Documentazione di affidamento;
- 1.3. offerte sottoposte a condizione oppure espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri;
- 1.4. offerte alternative;
- 1.5. offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura ovvero non conformi rispetto alle condizioni indicate nella documentazione di affidamento;
- 1.6. offerte di beni/prestazioni di servizi che non rispettino le caratteristiche minime ovvero con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quelle stabilite nelle presenti Condizioni particolari di contratto e relativi allegati;
- 1.7. offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni fissate nella Documentazione di affidamento;
- 1.8. offerte incomplete e/o parziali.

Fatto salvo in ogni caso quanto disposto dall'art. 70 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, l'Ente appaltante si riserva di non aggiudicare la commessa nel suo complesso:

- se l'offerta risulti non conveniente o inidonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che da detta circostanza l'operatore possa accampare alcun diritto, titolo o pretesa al riguardo;
- se l'offerta è presentata oltre i termini perentori di scadenza indicati nell'invito o nella documentazione di affidamento per la presentazione della stessa.

Operatori stranieri

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'acquisizione dei dati necessari per la verifica dei requisiti è effettuata ai sensi dell'art. 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'art. 71, comma 2, del medesimo decreto.

1. Sono ammessi a partecipare gli operatori economici stabiliti all'estero ai sensi dell'art. 65, comma 1 d.lgs. 36/2023.
2. Fermo restando quanto di seguito esposto, agli operatori economici stabiliti negli altri stati membri dell'UE, nonché a quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'Allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.
3. I suddetti operatori economici si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani.
4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, la stazione appaltante chiede se del caso di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le dichiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall'art. 3 d.p.r. 445/2000.

Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'UE, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza. Nel caso in cui l'amministrazione richieda l'idoneità professionale ai sensi dell'art. 100, comma 1 lett.a) del D.Lgs. 36/2023, al cittadino di altro stato membro dell'UE non residente in Italia può essere richiesto di provare la sua iscrizione ai sensi dell'art. 100, comma 1 lett.a) del D.Lgs. 36/2023 secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.11 D.lgs. 36/2023 così come richiamato dall'art. 100, comma 3, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato membro nel quale è stabilito. Operatori economici appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi/forniture, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine la prestazione in questione, la stazione appaltante e/o l'ente committente può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.

Art. 6 - Validità e durata dell'offerta

L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l'ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine.

Art. 7 - Perfezionamento del contratto – Stipula

1. Il contratto si intenderà validamente perfezionato con il caricamento a Sistema del "Documento di Stipula" (o dei documenti di stipula in caso di aggiudicazione dei due lotti ad operatori economici diversi) firmato digitalmente da parte del Punto Ordinate.
2. Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti
 - la Trattativa diretta ed allegata Documentazione di Appalto, tra cui il presente documento;
 - l'Offerta economica, il Modello P e la relativa documentazione del Contraente, per quanto non in contrasto con la predetta Documentazione di Appalto;
 - il Provvedimento/i Provvedimenti di Aggiudicazione dell'Ente;

Le condizioni e le modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nelle presenti condizioni particolari di contratto e nell'Offerta presentata.

(solo per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro) L'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto un'imposta di bollo in proporzione al valore dello stesso, determinata sulla base della Tabella A, ALLEGATO I.4 al D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 8 - Garanzia definitiva

(applicabile ove richiesta nelle Condizioni particolari di contratto)

1. A seguito dell'aggiudicazione, l'appaltatore deve presentare una garanzia definitiva, stabilita nella misura del 5% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice.
2. La garanzia è costituita sotto forma di cauzione o mediante fideiussione e deve essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico D.M. n. 193/2022.
3. La cauzione è costituita:
 - a) presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, Intesa San Paolo, sede di Padova (PD) o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con versamento tramite il sistema dei pagamenti PagoPA (PER LE STRUTTURE: disciplinare le modalità specifiche di pagamento alla luce delle disposizioni rinvenibili al seguente link <https://afip.unipd.it/pagopa>) in alternativa

(PER GLI UFFICI DELL'A.C. inserire quanto segue "collegandosi alla pagina dedicata del "Portale dei Pagamenti" PagoAtenei dell'Università di Padova (Pagina in italiano: <https://unipd.pagoatenei.cineca.it/frontoffice/modellopagamento?id=126&lang=it> / Pagina in inglese: <https://unipd.pagoatenei.cineca.it/frontoffice/modellopagamento?id=126&lang=en>), esclusi i soggetti di cui al comma 5 del presente articolo: una volta compilati i campi obbligatori è possibile procedere con il "pagamento immediato" scegliendo tra le varie modalità online disponibili o viceversa stampare l'Avviso di Pagamento ed effettuare il versamento in un secondo momento (entro i termini indicati nell'avviso, fatti salvi i termini di gara) utilizzando uno dei canali di pagamento menzionati nell'Avviso; la ricevuta del versamento effettuato tramite PagoPA deve essere scaricata dal link <https://unipd.pagoatenei.cineca.it/frontoffice/scaricaricevuta> e inserita nella busta amministrativa

b) da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente dall'operatore economico e dal soggetto munito dei poteri di firma che la rilascia. Essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>;
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie>;
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-Non-legittimati/Intermediari-non-abilitati.pdf>;
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp.

4. Ferme restando le modalità di costituzione della garanzia definitiva di cui al comma precedente, qualora il concorrente sia un operatore economico non residente nel territorio nazionale, la garanzia provvisoria può essere costituita a sua discrezione anche con bonifico SEPA o assegni circolari con versamento effettuato sul conto intestato all'Ente presso Intesa San Paolo – sede di Padova - Codice IBAN: IT13Z030691211710000046107 e dovrà essere presentato l'originale del versamento con l'indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso.

5. Qualora il concorrente sia un ente o soggetto che rientra nel regime della Tesoreria Unica (Legge 24.03.2012 n.27) la modalità di costituzione della garanzia provvisoria di cui al punto b) del comma 3 non è ammessa. Il versamento potrà altresì essere effettuato tramite girofondo sul conto intrattenuto dall'Università di Padova presso la Banca d'Italia: IBAN IT95Z0100004306TU0000008649; nella documentazione di offerta dovrà essere allegata ricevuta del girofondo con l'indicazione del conto di Tesoreria Unica del concorrente.

In caso di prestazione della garanzia definitiva sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

- essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 193/2022;
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell'Ente. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e, comunque, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento d'identità in corso di validità dei suddetti soggetti. L'Ente si riserva di effettuare dei controlli a campione interrogando direttamente gli Istituti di Credito/Assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori. Ferma la produzione dell'apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, l'Ente provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto. In alternativa alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la garanzia potrà essere corredata da autentica notarile della sottoscrizione circa la qualifica, i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo;
- essere intestata, a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
- prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
 - e) che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell'Ente, sia esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede lo stesso: Padova;

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia definitiva da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto previsto dall'art. 117 comma 8 del Codice.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese ai sensi dell'art. 117 comma 13 del Codice.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere ai sensi dell'art. 117 comma 3 del Codice.

Art. 9 - Imposta di bollo

(applicabile solo per affidamenti pari e superiori a 40.000 euro) Il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A, ALLEGATO I.4, sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti. L'imposta di bollo dovuta è pari a Euro 40,00 per procedure con importo da Euro 40.000,00 a 140.000,00.

Il pagamento dell'imposta ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità telematiche di versamento, diverse da quelle di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, coerenti con la piena digitalizzazione del procurement, al fine di ridurre gli oneri gestionali e di conservazione documentale.

Art. 10 - Fatturazione e Pagamenti

1. Il pagamento, ove non emergano eccezioni sulle forniture e sulle relative fatture, avverrà entro i termini indicati nelle Condizioni particolari di contratto (CPC_AD). La fattura verrà emessa a seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità (che può essere sostituito con il certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 50 comma 7 per le procedure sotto soglia) da parte del R.U.P./D.E.C., con ordinativo di pagamento a favore del Contraente, sulla base di quanto regolarmente eseguito ed accertato dall'Ente, previa verifica dell'adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi;
2. Le fatture, ai sensi del Decreto Ministeriale nr 55 del 3 aprile 2013, dovranno essere inviate obbligatoriamente in formato elettronico (Fe) e attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) gestito dal MEF, redatte secondo le norme fiscali in vigore, intestate all'Università degli Studi di Padova come indicato nelle Condizioni particolari di contratto .

3. Il Contraente non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
4. Nella liquidazione delle fatture si terrà conto anche dell'eventuale applicazione di penali.
5. Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, sarà operata una ritenuta dello 0,50 % (zero/50 %). Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Ente della verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C.. Le fatture verranno emesse a seguito della positiva verifica da parte del R.U.P./D.E.C., con ordinativo di pagamento a favore del Contraente, sulla base di quanto regolarmente eseguito ed accertato dall'Ente, previa verifica dell'adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi.
6. Il Contraente, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Ente, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione il Contraente non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. *(applicabile in caso di necessità di rendicontazione riferibili a progetti europei https://work.unimi.it/filepub/bandi_finanziamento/Nota_IVA_%20su%20progetti%20Europei_Final.pdf)* In base al fondo di addebito, potrebbero essere emessi ordini in esenzione IVA ai sensi dell'art. 72 del DPR 633/72. In tali casi si richiedono spedizioni unitarie o il cui valore sia superiore ad € 300,00.

Art. 11- Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso l'Ente sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere, appartenenti alla filiera delle Imprese del presente contratto, a pena di nullità assoluta dello stesso.
2. Il Contraente, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Ente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova.
3. La predetta Legge n. 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici del 22 dicembre 2010 n. 10, il Contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il C.I.G. al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Contraente mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Contraente medesimo riportando il C.I.G. dallo stesso comunicato.
4. Il Contraente si obbliga a utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia "attivi" da parte dell'Ente che "passivi" verso gli Operatori della filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., "dedicati" - anche in via non esclusiva - alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.
5. Il Contraente è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone "delegate" ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal Rappresentante Legale del Contraente entro giorni 7 (sette), decorrenti dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro giorni 7 (sette) dal verificarsi delle stesse.
6. Ai fini dell'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010 e s.m.i., il Contraente è tenuto altresì a comunicare all'Ente gli estremi, di cui sopra, riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.
7. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero, degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Ente e dagli altri soggetti, di cui al precedente comma 1, il codice identificativo gara.
8. Il Contraente, tramite un Legale Rappresentante o soggetto munito di apposita Procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i..
9. Con riferimento ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto, il Contraente si obbliga a trasmettere all'Ente apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.. Resta comunque inteso che l'Ente si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Art. 12 - Clausole Sociali

(Ove previsto è applicabile solo per gli affidamenti dei contratti di appalto di servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e forniture senza posa e per i contratti di concessione, tenendo conto della tipologia di intervento).

Ai sensi dell'art. 57 d.lgs. 36/2023 e nel rispetto di quanto previsto dagli Accordi Nazionali di Categoria e dagli accordi comunitari, in caso di cambio di gestione, si stabilisce l'obbligo per l'Impresa aggiudicataria di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante (cfr. Parere Aut. vig. sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 13/3/2013 n. AG19/13 e 20/13).

Si precisa che nel contratto in essere il personale dipendente è inquadrato con il CCNL come indicato nelle Condizioni particolari di contratto (CPC_AD).

Art. 13 - Rapporti contrattuali

1. Salvo diverse disposizioni, l'Ente, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso il Responsabile Unico del Progetto e può provvedere anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto come stabilito all'art. 31 allegato II.14 del Codice.
2. Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Responsabile Unico del Progetto. Detto soggetto avrà il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Ente, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e, comunque, conformi a norme e consuetudini dell'Ente.
3. Il Contraente dovrà fare in modo che, all'interno della propria organizzazione, vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Ente possa rivolgersi per richieste, informazioni, segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.
4. Il Responsabile del servizio provvederà, per conto del Contraente, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile Unico del Progetto.
5. L'eventuale nomina di un nuovo Responsabile del servizio per conto del Contraente in sostituzione del precedente deve essere comunicata per iscritto all'Ente con un anticipo di almeno quindici giorni naturali e consecutivi rispetto alla data di attuazione del provvedimento.

Art. 14 - Sospensione delle prestazioni

1. Il Contraente non può sospendere l'esecuzione delle prestazioni in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Ente.
2. L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale del Contraente costituisce inadempimento contrattuale e determina la conseguente risoluzione del contratto per colpa nonché l'incameramento da parte dell'Ente della cauzione. In tal caso l'Ente si riserva comunque la facoltà di procedere nei confronti del Contraente per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Ente e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 15 - Tutela dei dati personali

1. La Stazione Appaltante (Titolare del trattamento) fornisce ai concorrenti l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE attraverso la sezione Privacy del sito istituzionale consultabile all'indirizzo www.unipd.it/privacy.
2. Con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, la Stazione appaltante e i concorrenti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 16 - Obblighi di riservatezza

1. Il Contraente avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Contraente sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.
2. Il Contraente si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'Ente di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
3. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dal Contraente se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.
4. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
5. Il Contraente sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente.

Art. 17 - Responsabilità per infortuni e danni

1. Il Contraente è responsabile civilmente e penalmente dei danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone, proprietà e cose, a seguito dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Sono a carico del Contraente tutte le misure, dirette ad evitare il verificarsi di danni alle proprietà, all'ambiente, alle cose o sinistri alle persone nella esecuzione dell'appalto.
3. Qualora nella esecuzione del contratto avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il RUP compila apposita relazione indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per l'Ente le conseguenze dannose.
4. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico del Contraente, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Art. 18 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Contraente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare, il Contraente si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D. Lvo. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
2. Il contraente è tenuto ad osservare, secondo quanto previsto dall'art. 11 del d. lgs. n. 36/2023, il trattamento economico e normativo stabilito dal seguente contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni e specificate nelle Condizioni particolari di contratto (CPC_AD), ovvero il contraente è tenuto ad osservare le tutele equivalenti come risulta dal contratto collettivo indicato in sede di offerta.
3. Il Contraente si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano il Contraente per tutto il periodo di validità del contratto, anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Contraente di cui all'art. 119 comma 7, D.Lgs. n. 36/2023 in caso di subappalto.
6. Il Contraente si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Ente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra, questo Ente acquisirà, ex art. 16 bis del D. L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla L. n. 2/2009, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attestante la posizione contributiva e previdenziale del Contraente nei confronti dei propri dipendenti.
7. Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni viene operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

In caso di D.U.R.C. "negativo" per due volte consecutive, si darà luogo a risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'Ente pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 119, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel "casellario informatico".

Art. 19 - Norme operative di sicurezza

1. Tutte le attività descritte nel presente capitolato dovranno essere svolte dal Contraente nel pieno rispetto delle vigenti norme di salute sicurezza ed igiene del lavoro e, in particolare, le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
2. (applicabile ove solo se previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) L'indicazione dei costi della sicurezza per la riduzione/eliminazione dei rischi interferenziali riconosciuti al Contraente per l'esecuzione del servizio/della fornitura oggetto del presente appalto tiene conto degli oneri che il Contraente dovrà sostenere per l'informazione e la formazione dei contenuti specifici per la sicurezza del presente; detti oneri, stimati ed indicati dall'Ente, non possono essere soggetti al ribasso. In particolare sono a carico del contraente e ricompresi nei costi stimati tutti gli oneri relativi all'attività per la posa in opera della segnaletica (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si segnalano i DPI, trabattelli ed ogni altra necessaria struttura e o dispositivo di sicurezza). L'Ente fornirà all'Appaltatore il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (in seguito DUVRI) su specifico modello di Ateneo, reperibile al sito <https://www.unipd.it/sicurezza-appalti>. Tale documento sarà debitamente firmato, in sede di stipulazione del contratto, per presa visione ed accettazione; pertanto, detto documento, farà parte integrante del Contratto e potrà poi essere aggiornato, anche su proposta del Contraente, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo che incidano sulle modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. Al fine di garantire un'efficace collaborazione con i servizi di gestione emergenze degli edifici di Ateneo, si richiama la necessità di prendere conoscenza dei percorsi d'esodo, delle uscite di emergenza, dei presidi di sicurezza e delle procedure da seguire in caso di evacuazione indicate nelle planimetrie affisse all'interno dei locali.

4. Ai fini della sicurezza l'operatore economico dovrà dimostrare di aver ottemperato ai vigenti disposti normativi in particolare per quanto riguarda la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, la presenza dei Dispositivi di Protezione Individuali, l'avvenuta nomina del Servizio di Prevenzione e Protezione con il suo Responsabile, la formazione/informazione del personale.

Art. 20 - Risoluzione per inadempimento e recesso

1. Ai sensi dell'art. 122 del D.lgs 36/2023 le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b); c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara; d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

- sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.
3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

In tali casi rientrano:

- reiterata e grave inosservanza delle modalità e delle tempistiche di realizzazione delle prestazioni richieste, cui hanno fatto seguito almeno tre contestazioni scritte, rispetto a quanto previsto nel presente capitolato e dall'offerta presentata in sede di affidamento;
- cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività per un tempo anche non consecutivo di tre giorni, anche se motivata dall'esistenza di controversie con la Stazione Appaltante;
- cessione - totale o parziale, diretta o indiretta - del contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti, ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;
- mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- mancato rispetto della normativa antimafia e delle altre disposizioni normative vigenti in materia;
- qualsivoglia altra causa che comporti, in capo all'Aggiudicatario, la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall'art. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023;
- mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato d.lgs. n. 81/08 e/o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;
- mancata comunicazione entro il termine previsto dal contratto di ogni variazione intervenuta nei propri assetti societari, nonché della sede legale dell'impresa;
- mancato rispetto degli obblighi di riservatezza.
- nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del valore dello stesso. In tal caso l'Ente avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. La risoluzione del contratto, non esime l'aggiudicatario dal risarcimento dei danni subiti dalla stazione appaltante, per effetto delle circostanze che hanno determinato la risoluzione e/o conseguenti e connesse. In caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore si impegna a fornire all'Ente tutta la documentazione probatoria, relativa ai servizi /fornitura effettuati, che non sia stata ancora consegnata.

4. La Stazione Appaltante, ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento secondo le modalità previste dall'art. 123 del d.lgs. 36/2023. L'eventuale dichiarazione di risoluzione, ovvero di recesso per giusta causa, deve essere inviata via PEC. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'Aggiudicatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

5. Ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. 36/2023, l'Ente provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 21 - Risoluzione del contratto per sopravvenienza di Convenzioni Consip

In base a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 1, comma 3 del D.L. 95/2012, come convertito dalla legge 135/2012, e dell'art. 1, comma 450 della legge 296/2006, il Università degli Studi di Padova procederà alla risoluzione del contratto stipulato all'esito della presente procedura qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, i servizi ivi previsti si rendano disponibili nell'ambito di una convenzione stipulata:

- da Consip, ai sensi dell'art. 26 della legge 488/1999;
- ovvero, dalla centrale di committenza regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 455 della legge 296/2006.

Art. 22 - Subappalto e sub-affidamenti

Qualora il Contraente si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, o qualora si avvalga di sub-contratti non costituenti subappalto, lo stesso dovrà rispettare le disposizioni indicate all'art. 119 del D. Lgs n. 36/2023 e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 23 - Divieto di cessione del credito e del Contratto

Per quanto riguarda la cessione del contratto e la cessione del credito si rinvia rispettivamente all'art. 119 e all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 24 - Penali

1. In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione delle forniture/servizio indicata/o nelle Condizioni particolari di contratto o di violazioni alle disposizioni del presente documento, verranno applicate le penali secondo quanto specificato nell'elenco sotto riportato, fatto salvo comunque il risarcimento dell'ulteriore danno, nonché l'eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile. Le penali potranno essere applicate anche cumulativamente e l'elenco è da intendersi meramente esemplificativo e non esaustivo, fatti sempre salvi i casi di risoluzione.

2. Qualora si verificassero da parte del contraente inadempimenti, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all'Ente, o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, l'Ente si riserva la facoltà, fatti salvi comunque il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché gli eventuali recessi e risoluzioni del contratto, di applicare penali, anche cumulabili tra di loro, nelle seguenti misure:

- per il ritardo nell'attivazione del servizio/nella consegna della fornitura, secondo le modalità specificate nella parte tecnica, sarà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari all'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- per la mancata ottemperanza alle prescrizioni in conseguenza dei rilievi effettuati dall'Ente, per ogni giorno fino alla completa conformazione alle indicazioni ricevute 1,5 per mille (1,5xmille) dell'ammontare netto contrattuale;
- per difformità dei beni consegnati/nell'espletamento del servizio richiesto rispetto alle specifiche indicate nella parte tecnica, 1,5 per mille (1,5xmille) dell'ammontare netto contrattuale al giorno fino alla completa conformazione;

- per ogni altra inadempienza Euro 200 (duecento/00);
 - per la violazione delle norme in tema di sicurezza sul lavoro, anche con riferimento ai materiali, ai mezzi, agli utensili ed alle attrezzature impiegate per rendere la prestazione, Euro 200 (duecento/00) per ogni giorno in relazione al quale sia accertata una violazione e per ogni addetto. In ogni caso gli addetti non in regola non potranno svolgere le prestazioni, riservandosi l'Ente, in caso di controllo, la facoltà di intimare e diffidare gli stessi dalla continuazione delle prestazioni;
 - per violazioni in tema di trattamento dei dati personali, Euro 100 (cento/00) per ogni giorno necessario all'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle norme in materia di protezione dei dati personali;
 - ove applicabile, per mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui al comma 3 dell'art. 47 del D.L. 77/2021 euro 100,00 (cento/00);
 - ove applicabile, per mancato rispetto della quota del 30 per cento di assunzioni di giovani e donne euro 100,00 (cento/00);
 - ove applicabile, per mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, euro 100,00 (cento/00);
 - Ulteriori eventuali violazioni specificamente riconducibili al singolo affidamento o variazione negli importi delle fattispecie suindicate sono espressamente riportate nelle Condizioni particolari di contratto.
3. L'applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità:
- a. compensazione del credito: è data facoltà all'Ente di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alle presenti Condizioni Contrattuali con quanto dovuto al Contraente a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati;
 - b. escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali: è data facoltà all'Ente di rivalersi sulla cauzione prodotta dal Contraente all'atto della stipula del contratto.
4. Le penali di cui sopra vengono comminate previa contestazione scritta da parte dell'Ente, da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Decorsi 7 giorni dal ricevimento della contestazione senza che l'appaltatore abbia opposto motivazioni sufficienti ed adeguate, le penali si intenderanno accettate. Si procederà al recupero degli importi addebitati mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del periodo nel quale è assunto il provvedimento, fatto salvo quanto suindicato.
5. L'applicazione della penale non esonera il Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.
6. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Ente.
7. Ai sensi dell'art. 50, comma 4 del DL n. 77/2021 l'importo complessivo delle penalità eventualmente comminate non potrà comunque superare il 20% dell'importo globale del contratto. Superato il 20% dell'importo, il contratto è risolto di diritto.

Art. 25 - Variazioni introdotte nel contratto

1. Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del d. lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. Proroga tecnica: In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11, In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
3. Il Contraente comunque non potrà introdurre varianti alla fornitura o al servizio oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con l'Ente. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso. Le modifiche non in precedenza autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Responsabile Unico del Procedimento lo giudichi opportuno.
4. L'Ente si riserva di introdurre ulteriori modifiche e variazioni contrattuali così come espressamente indicate nelle Condizioni particolari di contratto (CPC_AD).

Art. 26 - Clausola revisione prezzi

1. Ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante prevede l'applicabilità della clausola di revisione prezzi, che si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura/del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai sensi dell'art. 60 co. 2 bis del D.lgs 36/2023, per gli appalti di servizi e forniture, resta ferma la facoltà di inserire nel contratto, oltre alle clausole di cui al comma 1, meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all'indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti. In tale ipotesi, l'incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante, ai sensi del comma 2, lettera b), ai fini dell'attivazione delle clausole di revisione prezzi.
2. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici specificati nell'art. 60 D.lgs. 36/2023.
3. L'allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.
4. Non sono ammesse revisioni del prezzo per appalti che prevedano una esecuzione immediata della prestazione (appalti non di durata).

Art. 27 - Liquidazione giudiziale dell'appaltatore o morte del titolare

1. La liquidazione giudiziale del Contraente comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.
 2. Qualora il Contraente sia Impresa "individuale", nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del Titolare, è facoltà dell'Ente proseguire il contratto con i suoi eredi o "aventi causa", ovvero, recedere dal contratto.
 3. Qualora il Contraente sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di liquidazione giudiziale dell'Impresa "mandataria" o, se trattasi di Impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del Titolare, l'Ente ha la facoltà di proseguire il contratto con altra Impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata "mandataria", ovvero, di recedere dal contratto. In caso di liquidazione giudiziale di una Impresa "mandante" o, se trattasi di Impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del Titolare, l'Impresa mandataria, qualora non indichi un'altra Impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione della prestazione direttamente o a mezzo delle altre Imprese mandanti.
- Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in caso di liquidazione giudiziale del Contraente, l'Ente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle stesse condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede di offerta. Le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che il nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato).

Art. 28 - Spese contrattuali

1. Sono a carico del Contraente tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo.

Art. 29 - Controversie

1. È esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie.
2. Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione del servizio, questa non darà mai diritto al contraente ad assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione e/o la modificazione del servizio stesso.
3. Per tutte le controversie insorte tra Ente e contraente, menzionate per iscritto, qualora non si pervenisse ad una risoluzione in via amministrativa, si adirà la via giudiziale.



4. Rimane comunque stabilita la competenza esclusiva del Tribunale di Padova.

Art. 30 - Codice di comportamento e prevenzione alla corruzione

1. Il Contraente si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165" (in GU Serie Generale n. 129 del 04-06-2013), pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso.

2. In particolare si richiamano i seguenti atti dell'Università degli Studi di Padova:

- Il Codice di comportamento dell'Ateneo emanato con Decreto Rettorale rep. 3269 del 07/11/2014;
- Piano Triennale di prevenzione della Corruzione vigente al tempo dell'affidamento;

Art. 31- Accesso Atti - Aspetti riservati

1. Il diritto di accesso agli atti di gara è garantito nei limiti di quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, nonché dalla normativa in materia, ivi richiamata.

2. I costi di accesso inerenti ai diritti, al materiale ed al personale dedicato dall'Ente, sono a carico del concorrente che lo richieda.

Art. 32 - Norme finali e rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dagli atti predisposti dall'Ente, si richiamano le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi (D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e rinvii).

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO (GPC_AD) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e della relativa procedura di affidamento.